



## REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE


<b>LIBRETTO PERSONALE DI PRESTITO SOCIALE</b> NOMINATIVO INTRASFERIBILE DEL SOCIO
NATO IL _____ A _____
DOMICILIATO A _____
VIA _____ N° _____
AMMESSO A SOCIO IL _____
ISCRITTO NEL LIBRO SOCI AL N° _____
CODICE ANAGRAFICO _____
DATA DEL RILASCIO _____
FIRMA DEL SOCIO _____
FIRMA DEL PRESIDENTE _____
<small>LA COOPERATIVA NON ESERCITA ATTIVITÀ BANCARIA, PRESTANDO FINI E SOGGETTA ALLA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA ESIBIRE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE 937 DEL 24/12/93</small>

**Consorzio Granterre**  
**Società Cooperativa Agricola**  
**Via Polonia 30/33 – 41100 Modena**  
**TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41**

[www.granterre.it](http://www.granterre.it)

### **Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'art. 4 (punto 5) dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società. Conformemente a quanto previsto dall'art.6, comma 11, Legge 23 dicembre 2000 n°388 e dall'art.9 DLGS. 18 maggio 2001 n°228, la società potrà inoltre raccogliere prestiti dalle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice. E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

### **Art. 2**

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 4. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

### **Art. 3**

I prestiti raccolti presso ciascun socio non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge 31 gennaio 1992, n. 59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonchè dalla Sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994. L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994) ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 4**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca

d'Italia del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza). Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento. Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto"). Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d'iscrizione a Libro Soci, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio. Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione: sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti delle eventuali spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

#### **Art. 5**

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

#### **Art. 6**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

#### **Art. 7**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all’Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l’operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli. Su esplicita richiesta scritta dal socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura “duplicato”.

All’atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

### **Art. 8**

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 11. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di due giorni dal momento della richiesta del socio. E’ tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

### **Art. 9**

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari. Per le operazioni di deposito o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

### **Art. 10**

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso: da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte

del socio cessa la validità della delega di cui all'articolo 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Cod. Civ..

### **Art. 11**

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore, verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. Tale tasso di riferimento potrà essere aumentato fino al 1% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 12 mesi.

### **Art. 12**

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con lettera spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci oppure nella scheda di cui al precedente art. 4. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

### **Art. 13**

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno di deposito, se il versamento avviene in contanti, e fino al giorno del prelievo. Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 giorno.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il 1° gennaio successivo. Se per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.

### **Art. 14**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

#### **Art. 15**

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito. Essa aderisce al Regolamento contenente le disposizioni sulla raccolta del prestito sociale adottato dall'Assemblea della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (deliberazione del 21 gennaio 1994).

#### **Art. 16**

La cooperativa possiede i requisiti per l'iscrizione nell'Albo delle cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.

#### **Art. 17**

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **Art. 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994.

### **Regolamento Interno Approvato con Assemblea Ordinaria dei Soci del 7 febbraio 2007**